

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA E ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO

Testo del “Regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e attività aziendale a pagamento”, di cui al decreto n. 73 dd.07.06.2018, coordinato con gli interventi di rettifica disposti con decreto n. 143 dd. 20.12.2018 e n. 41 dd. 19.04.2019, redatto dalla S.C. Affari Generali e Legali di questo Istituto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti coordinati.

INDICE

1	SCOPO	3
2	DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
3	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
4	CAMPO DI APPLICAZIONE	5
5	CONTENUTO	5
	TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	5
	ART. 1 - Principi generali	5
	ART. 2 Personale Universitario.....	6
	Art 3 Personale del comparto e della Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo	6
	ART. 4 Tipologie di attività libero-professionale.....	7
	ART. 5 - Prestazioni erogabili.....	7
	ART. 6 - Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo	7
	ART. 7 - Opzione per il rapporto di lavoro esclusivo e reversibilità dell'opzione.....	8
	ART. 8 - Norme generali per l'esercizio dell'ALPI.....	8
	ART. 9 - Spazi per l'attività libero professionale.....	9
	ART. 10 - Spazi esterni sostitutivi.....	9
	ART. 11 - Utilizzo di studi professionali privati per lo svolgimento di ALPI ambulatoriale (c.d. ALPI allargata).....	10
	ART. 12 - Orario di svolgimento dell'ALPI	10

ART. 13 – Piano annuale dell'attività Libero Professionale	11
ART. 14 - Domanda di esercizio dell'attività libero-professionale in regime ambulatoriale e di ricovero	11
ART. 15 - Istruttoria della domanda di esercizio dell'ALPI	12
ART. 16 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività.....	12
ART. 17 - Integrazione delle prestazioni erogabili e variazione dei prezzi.....	12
ART. 18 - Modalità di pagamento delle prestazioni.....	12
ART. 19 - Obblighi informativi.....	13
ART. 20 - Regime fiscale – Contribuzioni.....	13
ART. 21 - Copertura assicurativa	13
ART. 22 - Disposizioni contabili.....	14
TITOLO II – PERSONALE DI SUPPORTO E FONDO DI PEREQUAZIONE.....	14
ART. 23 - Attività di supporto diretto	14
ART. 24 - Attività di supporto indiretto	15
ART. 25 Fondo di perequazione.....	15
TITOLO III - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE	16
ART. 26 - Generalità	16
ART. 27 - Tabella Prezzi e modalità di ripartizione.....	17
TITOLO IV - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO, DAY HOSPITAL E DAY SURGERY	17
ART. 28 Generalità	17
ART. 29 Modalità di accettazione e gestione del ricovero.....	18
Art. 30 Tabella prezzi e modalità di ripartizione.....	19
TITOLO V -ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN SPAZI ESTERNI	20
ART. 31 Attività di consulto	20
Art. 32 attività professionale in altre strutture sanitarie del SSN o in strutture non convenzionate con il SSN.....	21
TITOLO VI - ALTRE ATTIVITA A PAGAMENTO	22
ART. 33 - Attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'azienda	22
ART. 34 Attività di certificazione medico-legale resa per conto dell'INAIL	23
ART. 35 Attività professionale richiesta dall'IRCCS Burlo Garofolo ai propri dirigenti (“prestazioni aggiuntive”).....	23
ART. 36 - Sperimentazioni/trials clinici.....	24
TITOLO VII - ATTIVITA' DIVERSE DALL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE.....	24
ART. 37 Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) Consulenze Tecniche di Parte (C.T.P.).....	24
ART. 38 - Attività di consulenza per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo	24

ART. 39 - Altre attività non rientranti nell'ALPI	24
TITOLO VIII - PROCEDURE RESPONSABILITÀ E INDICATORI.....	25
ART. 40 - Individuazione delle procedure, responsabilità e indicatori	25
TITOLO IX - SANZIONI E COMMISSIONE PARITETICA DI PROMOZIONE E VERIFICA.....	25
ART. 41 - Sanzioni.....	25
ART. 42 - Commissione paritetica di promozione e verifica.....	26
6 PRIVACY	26
7 ENTRATA IN VIGORE E TRASPARENZA	26
8 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	27
9 GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI ARCHIVIAZIONE E ACCESSIBILITA'	27
10 DOCUMENTI ALLEGATI.....	27
11 DOCUMENTI COLLEGATI - MODALITA' DI APPLICAZIONE	27
12 DOCUMENTI ABROGATI	27
13 STORIA DEL DOCUMENTO.....	27

1 SCOPO

Scopo del presente Regolamento è disciplinare, nella cornice normativa vigente: l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria le attività aziendali rese a pagamento dall'IRCCS in favore di soggetti terzi.

Attraverso la regolamentazione dell'attività in questione l'IRCCS Burlo Garofolo si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- garantire alla Dirigenza medica e sanitaria l'espletamento della libera professione intramuraria nelle sue diverse forme e tipologie, mettendo a disposizione, valorizzandolo, il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze, organizzative e tecnologiche dell'Istituto;
- assicurare l'accessibilità alle prestazioni sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta, proponendo l'offerta in libera professione come integrativa e non sostitutiva dei servizi resi in regime istituzionale;
- assicurare al cittadino/utente la libertà di scegliere il regime di attività di cui intende avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni, garantendo parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dal regime di attività scelto.
- valorizzare le attività a favore di soggetti terzi, con particolare riguardo allo specifico ruolo dell'IRCCS materno infantile, in cui viene in particolare rilievo l'attività istituzionale sul territorio regionale e extraregionale.

2 DEFINIZIONI E ACRONIMI

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA: ALPI - L'attività che il personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario esercita individualmente o in equipe fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e laboratorio, di *day hospital*, *day surgery* e di ricovero ordinario in favore e su libera scelta dell'assistito, con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

di cui all'art. 9 del D lgs n. 502/1992. (DPCM d.d. 27 marzo 2000)

DIRIGENTI: dirigenti medici, odontoiatri, dirigenti laureati delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici).

NOMENCLATORE TARIFFARIO NAZIONALE: Tariffe stabilite dal Ministero della salute per le prestazioni erogabili dal SSN quali LEA

NOMENCLATORE TARIFFARIO NAZIONALE: Tariffe stabilite dalla Regione per le prestazioni erogabili dal SSR quali LEA

ORARIO DI LAVORO: debito orario contrattualmente dovuto dal lavoratore.

ORARIO DI SERVIZIO: periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture e l'erogazione dei servizi all'utenza.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: fascia oraria di offerta agli utenti dell'attività, non necessariamente coincidente con orario di lavoro e/ o di servizio.

PIANO ANNUALE AZIENDALE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE: programmazione che ogni struttura sanitaria pubblica è tenuta a formalizzare secondo la vigente normativa, in merito all'ALPI.

PRESTAZIONI OCCASIONALI: si intendono indicativamente quelle per le quali è previsto un impegno massimo annuale non superiore ai trenta giorni lavorativi nel corso dell'anno solare, in parziale analogia alla definizione di cui all'art 61 comma 2 del Dlgs n. 276 del 10.09.2003 attuativo della legge 30.14.02.2004 (c.d. legge Biagi).

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA): sono costituiti dall'insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di una compartecipazione economica (*ticket*), indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza.

TARIFFARIO ALPI: Elenco delle prestazioni, dei relativi prezzi erogabili in regime di ALPI e dei professionisti, dirigenti medici in rapporto esclusivo, che le erogano

TARIFFARIO AZIENDALE: Elenco delle prestazioni e relativi prezzi che l'IRCCS eroga a pagamento e su richiesta di soggetti terzi occasionalmente o in base ad un accordo. Tali prestazioni possono essere erogate in regime istituzionale o in regime libero professionale in base alle esigenze istituzionali.

VOLUMI DI ATTIVITÀ: numero delle prestazioni erogate per Struttura/ Unità operativa/ Dipartimento/ Istituto.

SSN - Servizio Sanitario Nazionale

SSR - Servizio sanitario Regionale

Per le definizioni e gli acronimi qui non indicati, si fa riferimento alla procedura "Gestione della Documentazione Istituzionale PRO_DGN_0001 *Gestione della documentazione istituzionale* nella vigente revisione.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 30 dicembre 1991, n. 412 Disposizioni in materia di finanza pubblica;
- D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;
- L. 23 dicembre 1996 n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- DM 31 luglio 1997 Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N;
- L. 30 novembre 1998, n. 419 Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1;

- L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - art. 72. (Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria;
- L. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge finanziaria 2000) - in particolare Art. 28 (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero professionale);
- DPCM 27/3/2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività liberoprofessionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
- D.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari;
- Contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa stipulati in data 8.6.2000 e pubblicati sul supplemento alla G.U. n. 170 del 22.7.2000;
- Contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa stipulati in data 3.11.2005 e pubblicati sul supplemento alla G.U. n. 264 del 12.11.2005;
- DGR Friuli Venezia Giulia n. 3430 del 10/11/2000 DPCM 27/3/2000, Art.1, comma 3 – Disciplina regionale in materia di Attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e determinazione della quota di partecipazione regionale alla spesa per le prestazioni libero professionali;
- DGR Friuli Venezia Giulia n. 1436 del 28 luglio 2011 che ha approvato la procedura e i requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale;
- Legge 4 agosto 2006 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
- Legge 3 agosto 2007 n.120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria, come integrata dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", ed eventuali altre e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale Regione Friuli Venezia Giulia n.7 del 26/03/2009 Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio sanitario regionale;
- DGR 1439 del 28 luglio 2011 Piano regionale attuativo del piano nazionale di governo delle liste d'attesa per il triennio 2010-2012 – Approvazione.

4 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle Attività libero professionale intramuraria e alle attività aziendali a pagamento a favore di terzi.

5 CONTENUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il personale che può esercitare l'ALPI è tutto il personale della dirigenza medica e sanitaria del

S.S.N. che abbia optato per il rapporto esclusivo e che sia stato espressamente autorizzato allo svolgimento di detta attività.

L'attività libero professionale non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'IRCCS Burlo Garofolo, ma deve costituire elemento di sviluppo della sua produttività complessiva e di promozione anche sul piano dell'immagine.

L'esercizio dell'attività libero professionale individuale del dirigente è caratterizzato dalla libertà dell'utente di scegliere il professionista al quale richiedere cure mediche o prestazioni sanitarie in genere.

Dal punto di vista del professionista, la libertà di scelta dell'utente costituisce il presupposto della sua libera professione in quanto ne valorizza la professionalità, l'umanità, la particolare specializzazione ed esperienza.

Dal punto di vista istituzionale, l'Istituto garantisce la libera scelta all'utente del regime (pubblico o privato) di fruizione delle prestazioni sanitarie, e propone l'attività libero professionale intramuraria come offerta integrativa dei servizi all'utenza, impegnandosi a mettere a disposizione dei professionisti strutture e mezzi per poter espletare l'attività.

L'impegno comune dell'IRCCS Burlo Garofolo e del professionista è rivolto quindi a farsi carico del paziente, erogando prestazioni appropriate in regime sia istituzionale che libero-professionale, ritenendo il tempo di attesa delle prestazioni un requisito indispensabile dell'appropriatezza.

L'utente fa affidamento sul professionista prescelto in quanto incardinato in una struttura sanitaria di eccellenza, che mette a disposizione le proprie risorse, casistica, attività di ricerca, spazi e attrezzature.

Il dirigente deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.

L'attività istituzionale a pagamento a favore di soggetti terzi, quando è svolta fuori orario di lavoro è assoggettata al regime libero professionale nei modi e limiti di cui alla vigente normativa e secondo il presente regolamento.

ART. 2 PERSONALE UNIVERSITARIO

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al personale universitario convenzionato a norma del vigente Atto d'intesa tra Università e IRCCS Burlo in applicazione del Protocollo regione Università. In applicazione dell'ordinamento universitario, i professori a tempo pieno non possono svolgere attività in qualità di liberi professionisti esterni, mentre i professori a tempo definito possono svolgere secondo l'Ateneo, attività libero professionale esterna. In base alle norme del SSN, i primi sono da considerare a rapporto esclusivo - quindi con possibile accesso ad ALPI, mentre i secondi sono da considerare a rapporto NON esclusivo e quindi non possono svolgere ALPI né attività aziendale a pagamento in regime libero professionale.

ART 3 PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al personale del comparto e della dirigenza dei ruoli amministrativi, tecnico e professionale, che collabora in modo diretto o indiretto per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, in relazione alle disposizioni di carattere organizzativo e ai fini dell'attribuzione degli incentivi economici.

ART. 4 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE¹

L'ALPI può svolgersi nelle seguenti forme:

Libera professione individuale e/o di équipe

1. libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista a cui viene richiesta la prestazione;
2. libera professione svolta in équipe all'interno delle strutture dell'Istituto, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate.
3. partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse ovvero al domicilio del paziente;

L'Attività aziendale a pagamento (o area a pagamento) può svolgersi nelle seguenti forme

4. partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi all'azienda secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati, anche al fine di ridurre i tempi di attesa;
5. prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea a integrazione dell'attività istituzionale, allo scopo di ridurre liste di attesa o acquisire prestazioni aggiuntive, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

In alternativa, le attività di cui ai numeri 4 e 5 possono essere considerate, in accordo con le équipe interessate, obiettivo prestazionale incentivato, da retribuire con le specifiche risorse introitate.

Costituisce forma di attività a pagamento l'attività resa dall'IRCCS Burlo Garofolo per conto dell'INAIL a favore degli infortunati del lavoro e tecnopatici (art. 58 CCNL 08.06.00).

ART. 5 - PRESTAZIONI EROGABILI

Sono erogabili ai sensi del presente regolamento tutte le prestazioni sanitarie offerte o offribili in regime istituzionale dall'IRCCS su autorizzazione della Direzione Sanitaria.

Non sono erogabili:

- a) prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero in urgenza in tutte le strutture dell'IRCCS;
- b) prestazioni in regime di ricovero ordinario in terapia intensiva neonatale e rianimazione;
- d) prestazioni in regime di ricovero ordinario di malati terminali.

ART. 6 - DIRIGENTI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO

I dirigenti che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo (e ad esso assimilato secondo l'ordinamento universitario nel caso di professionisti universitari convenzionati) non possono svolgere attività libero-professionale in nessuna delle tipologie individuate dal presente regolamento. A detto personale, inoltre, è fatto divieto di rendere prestazioni libero professionali anche di natura occasionale o periodica, a favore e/o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate anche solo parzialmente (*art.1.comma 5 L 662/1996*), anche nel rispetto del principio dell'unicità del rapporto di lavoro con il SSN (*art 4 comma 7 l. 412/1991*). La violazione di tale divieto costituisce violazione delle norme comportamentali e può dar luogo a procedimento

¹Art. 15 quinquies Dlgs n.502, dd.30.12.1992 e art. 55 e art 58 CCNL 08.06.2000 dirigenza medica e veterinaria

disciplinare.

L'opzione per il rapporto non esclusivo non esonera il dirigente sanitario dall'assicurare la propria totale disponibilità, nell'ambito del proprio orario di lavoro, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza, anche in base ad accordi interaziendali. L'eventuale attività resa dall'IRCCS a favore di terzi è svolta da questi professionisti nell'ambito del proprio orario di lavoro senza compensi aggiuntivi rispetto agli emolumenti stipendiali previsti per l'incarico.

Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo non spetta la retribuzione di risultato (*art.47 CCNL 08.06.2000*), né la retribuzione di progetti finanziati con risorse aggiuntive regionali

ART. 7 - OPZIONE PER IL RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E REVERSIBILITÀ DELL'OPZIONE

Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'IRCCS Burlo Garofolo, nell'ambito della posizione ricoperta, della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

I dirigenti possono decidere - su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno - per il rapporto di lavoro non esclusivo o per la reversibilità dell'opzione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 8 - NORME GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ALPI

Ai dirigenti è consentito, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi integrativi, lo svolgimento dell'ALPI all'interno dei locali dell'IRCCS Burlo Garofolo, fatte salve le ipotesi in cui l'esercizio di detta attività può essere autorizzata anche all'esterno delle strutture istituzionali.

L'attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell'impegno a orario ridotto.

Di regola sono erogate in libera professione le prestazioni che l'IRCCS Burlo Garofolo eroga istituzionalmente nelle seguenti forme:

- in regime ambulatoriale;
- in regime di ricovero ordinario, di *day-hospital* o *day-surgery*.

L'ALPI viene prestata nella disciplina di appartenenza del dirigente interessato, tenuto conto della specifica competenza ed esperienza professionale acquisite.

In conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali, la disciplina di appartenenza è riferita alla posizione giuridica occupata dal dirigente nell'organigramma aziendale, tenendo conto delle funzioni esercitate dallo stesso a seguito dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle altre eventuali funzioni conferite formalmente al medesimo dal Direttore Generale.

Durante l'esercizio dell'ALPI non sono consentiti:

- l'uso del ricettario unico nazionale;
- l'uso di procedure d'accesso ai Servizi, difformi da quanto previsto dalla normativa anche interna vigente;
- la diretta riscossione di quanto dovuto dall'utente.
- l'effettuazione di prestazioni gratuite, fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice deontologico, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui al presente regolamento. In ogni caso, deve essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alla Direzione Sanitaria ed è comunque

dovuta dall'utente la quota dei costi sostenuti dall'IRCCS prevista nella costruzione del prezzo della prestazione.

L'ALPI deve essere prenotata attraverso il sistema di prenotazione informatizzato o altre modalità formalmente autorizzate dalla Direzione sanitaria dell'IRCCS; non deve essere in contrasto con i fini istituzionali dell'IRCCS Burlo Garofolo, deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente alle esigenze del servizio, e non può comportare né un volume orario né una tipologia di prestazioni superiori da quelli assicurati per i compiti istituzionali.

La violazione di dette norme, può dar luogo, oltre alla possibile esclusione anche temporanea dall'esercizio della libera professione, all'applicazione delle sanzioni anche di carattere disciplinare previste dalla normativa vigente, nonché alla mancata attribuzione o al recupero delle quote di spettanza del dirigente.

ART. 9 - SPAZI PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

L'ALPI in regime ambulatoriale è svolta in spazi idonei e separati, intendendosi la separazione anche come disponibilità temporale degli stessi.

L'attività libero-professionale ambulatoriale può essere svolta esclusivamente nei locali individuati e nelle fasce orarie autorizzate. Non è consentito l'esercizio dell'ALPI in spazi e orari diversi da quelli autorizzati, salvo specifiche autorizzazioni.

L'ALPI in regime di ricovero è svolta in posti letto in misura non inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% rispetto al totale dei posti letto in dotazione e sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli finanziati e corrispondenti allo standard di 5,5 posti letto stabiliti dalla legge (n. 537 del 24/12/1992).

Il mancato utilizzo dei posti letto per l'attività libero professionale consente l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale. La collocazione dei posti letto per l'attività libero-professionale in regime di ricovero è all'interno dei reparti di degenza ordinaria.

Per l'esercizio dell'attività libero professionale, l'IRCCS Burlo Garofolo mette a disposizione spazi e organizzazione idonei, in relazione alle esigenze delle prestazioni nelle singole specialità.

La Direzione Sanitaria, in base alle informazioni fornite dalle articolazioni aziendali interessate e in collaborazione con le stesse, effettua la ricognizione degli spazi e la disponibilità dei posti letto, e definisce gli spazi e gli orari utilizzabili per l'esercizio dell'ALPI ambulatoriale nonché e i posti letto da assegnare a ogni Struttura, per lo svolgimento dell'ALPI in regime di ricovero.

ART. 10 - SPAZI ESTERNI SOSTITUTIVI

L'IRCCS Burlo Garofolo intende consentire esclusivamente al proprio interno lo svolgimento dell'ALPI a tutti i dirigenti aventi titolo, che ne facciano richiesta. Qualora non fosse possibile, anche per ragioni contingenti, reperire strutture e spazi idonei in misura sufficiente all'interno delle strutture aziendali, l'IRCCS Burlo Garofolo reperisce, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, sia per l'esercizio di attività istituzionale, sia per l'esercizio di attività in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano a criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime previa l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni previste e in conformità alla normativa vigente.

ART. 11 - UTILIZZO DI STUDI PROFESSIONALI PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DI ALPI AMBULATORIALE (C.D. ALPI ALLARGATA)

Presso l'IRCCS Burlo Garofolo di norma, non è previsto l'utilizzo di studi professionali privati per lo svolgimento dell'ALPI nel territorio regionale, sussistendo spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento di tale attività, accertata anche in base alla pianificazione annuale (Piano ALPI vigente).

L'eventuale utilizzo autorizzato di studio professionale privato da parte del dirigente nel territorio regionale è incompatibile con il contemporaneo svolgimento di ALPI in regime ambulatoriale all'interno delle strutture istituzionali.

L'eventuale autorizzazione al personale della dirigenza medica a rapporto esclusivo a utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'IRCCS, studi professionali privati per lo svolgimento di tale attività è subordinata alla valutazione della Direzione Generale, compatibilmente con le disposizioni normative in materia e alle linee guida regionali. I prezzi, di norma, sono costruiti secondo la tabella per le prestazioni ambulatoriali.

ART. 12 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI

L'attività libero-professionale deve essere prestata al di fuori dal normale orario di lavoro e senza interruzione dello stesso, fuori dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica e al di fuori dalle assenze effettuate a titolo di:

- ferie;
- permessi retribuiti che interessino tutto l'arco della giornata;
- permessi sindacali che interessino tutto l'arco della giornata;
- malattia o astensioni obbligatorie dal servizio;
- sciopero che interessi tutto l'arco della giornata;
- sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari e disciplinari;
- aspettativa e congedi.

Al fine di consentire la chiara distinzione tra attività libero professionale intramuraria e attività istituzionale, le fasce orarie di disponibilità per l'esercizio dell'attività libero-professionale sono individuate prevedendo, di norma, per l'attività ambulatoriale orari distinti all'inizio o alla fine dell'attività istituzionale e per l'attività operatoria in regime di ricovero, l'apertura delle sale operatorie in orari aggiuntivi per lo svolgimento della stessa, in coda all'attività istituzionale.

Qualora l'attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni ostatiche sopra elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'IRCCS Burlo Garofolo, che valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Il personale Dirigente svolge l'attività libero-professionale al di fuori dall'orario di lavoro utilizzando il rilevatore delle presenze, con apposito codice, all'inizio e alla fine dell'attività ALPI.

Qualora non sia possibile distinguere l'attività libero-professionale da quella istituzionale interrompendo il lavoro (per es. per l'attività diagnostica in regime libero professionale nei laboratori ove effettuata) l'impegno orario da recuperare va calcolato sulla base dei tempi di esecuzione delle prestazioni, preventivamente definiti dalla Direzione Sanitaria d'intesa con i dirigenti interessati e formalizzati nell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale. I tempi di esecuzione delle prestazioni come sopra definiti, possono essere periodicamente rivisti e rideterminati.

La Direzione Sanitaria, avvalendosi dei competenti uffici, effettua periodici controlli sul rispetto degli orari e della regolarità delle timbrature attestanti lo svolgimento dell'attività libero-

professionale.

ART. 13 – PIANO ANNUALE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ²

Nel proprio Piano annuale dell'Attività Libero Professionale, redatto e approvato in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, la Direzione Strategica dell'IRCCS - con riferimento alle singole unità operative - definisce i volumi di attività dell'ALPI in rapporto a quelli dell'attività istituzionale, i volumi delle prestazioni critiche, i volumi ambulatoriali e di ricovero.

In sede di negoziazione annuale di *budget*, la Direzione strategica, in relazione ai volumi di attività istituzionale, che devono venir assicurati in rapporto alle risorse assegnate, concorda i volumi di ALPI, al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente ALPI.

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative, i volumi delle prestazioni erogate in regime ALPI non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro. La programmazione dell'attività deve inoltre corrispondere alle normative regionali emesse anche in sede di programmazione annuale.

Qualora il volume di attività istituzionale risulti inferiore o compromesso rispetto al volume di ALPI, la Direzione Sanitaria interviene sui singoli dirigenti e sulle *équipes* interessate, adottando i provvedimenti necessari a ristabilire il corretto equilibrio tra i volumi di attività istituzionale e di libera professione.

A tal fine, la Direzione sanitaria può rivalutare l'accesso alla libera professione intramuraria per quelle strutture presso le quali si sia verificata una sensibile contrazione dell'attività istituzionale, anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di programmazione e di governo delle liste d'attesa.

ART. 14 - DOMANDA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE E DI RICOVERO

Il dirigente - o l'*équipe* - che intende svolgere attività libero-professionale intramuraria deve presentare la richiesta alla Direzione Sanitaria, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

La richiesta per ALPI IN REGIME AMBULATORIALE – da redigere su apposita modulistica deve contenere, oltre al visto del proprio superiore gerarchico (Direttore di Struttura complessa, Dipartimento), le seguenti indicazioni:

- la disciplina in cui si intende esercitare l'attività;
- la tipologia delle prestazioni che intende erogare in regime ambulatoriale
- l'onorario richiesto;
- la sede, i giorni e gli orari in cui si richiede di esercitare l'attività;
- le eventuali circostanze tecnico-organizzative che comportano l'esercizio dell'attività in orario di lavoro (salvo recupero);
- l'eventuale necessità di personale di supporto diretto (infermieristico, tecnico sanitario e della riabilitazione) e il corrispettivo previsto;
- l'eventuale necessità di uso di strumentazioni e apparecchiature e il materiale di consumo necessario;

La richiesta per ALPI IN REGIME DI RICOVERO – da redigere su apposita modulistica deve contenere, oltre al visto del proprio superiore gerarchico (Direttore di Struttura complessa,

² Legge n.120/2007 e L.R. n. 7/2009.

Dipartimento) le seguenti indicazioni:

- tipologie di intervento e relativi DRG
- componenti l'equipe, onorario e corrispettivo richiesto per ciascuno;
- la sede, i giorni e gli orari in cui si richiede di esercitare l'attività;
- le eventuali circostanze tecnico-organizzative che comportano l'esercizio dell'attività in orario di lavoro (salvo recupero);

ART. 15 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI ESERCIZIO DELL'ALPI

La Direzione Sanitaria cura l'istruttoria relativa alle richieste di cui al precedente articolo, in particolare in merito a orari, spazi, disciplina, tipologia di prestazioni, volumi di attività, verifica e costruzione dei prezzi, e ogni aspetto di rilevanza organizzativa tecnico sanitaria.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il processo di autorizzazione da parte della Direzione sanitaria deve, di norma, concludersi entro venti giorni dalla data di ricevimento della domanda. La mancata formale autorizzazione entro il predetto termine non deve intendersi quale "silenzio-assenso". Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato; analogamente deve essere motivata la mancata conclusione del processo autorizzativo nel termine dei venti giorni.

L'attività libero-professionale può effettuarsi a partire dalla data indicata nella comunicazione di autorizzazione o, in mancanza dalla data dell'autorizzazione.

ART. 17 - INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI E VARIAZIONE DEI PREZZI

Il dirigente già autorizzato all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria che intenda modificare e/o integrare l'elenco delle prestazioni erogabili e/o l'onorario, deve ripresentare ex novo la richiesta completa di tutte le prestazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione. La nuova autorizzazione sostituisce la precedente. Si osservano, ai fini dell'istruttoria della domanda e dell'autorizzazione, le disposizioni degli articoli precedenti.

Gli onorari relativi alle prestazioni erogate in attività libero-professionale intramuraria possono essere modificati di norma una volta all'anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; la relativa richiesta va presentata entro la data del 31 ottobre.

La mancata formale autorizzazione alla modifica dei prezzi entro i termini del 30 novembre dovrà intendersi quale assenso alla modifica.

ART. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'IRCCS garantisce che il pagamento delle prestazioni in regime di libera-professione avvenga attraverso mezzi che garantiscono la tracciabilità della corresponsione, in particolare attraverso:

- a) Sportelli CUP dedicati e sistema informatico CUP;
- b) Istituto bancario tesoriere dell'IRCCS, anche *on line*.

Fatto salvo quanto eventualmente disposto per l'ALPI in regime di ricovero, il pagamento delle prestazioni da parte dell'utente deve essere effettuato di norma prima dell'erogazione della prestazione libero professionale.

E' ribadito il divieto assoluto ai professionisti che svolgono l'attività libero professionale riscuotere direttamente quanto dovuto dall'utente.

Qualora il dirigente, con il consenso dell'utente, effettui **ulteriori prestazioni** oltre a quelle già pagate, oppure ravvisi la necessità clinica di effettuare una prestazione diversa da quella prenotata, deve compilare apposita modulistica riportante: il nome e cognome del sanitario, gli estremi identificativi dell'utente, l'esatta tipologia di prestazione e il relativo prezzo. Il medico, compilato il modulo deve invitare l'interessato a rivolgersi al CUP per il pagamento e, successivamente, deve anche annotare dette prestazioni sul foglio di lavoro giornaliero che deve essere inviato al CUP, per consentire il controllo del pagamento di tali prestazioni.

Qualora il Dirigente abbia stabilito di erogare visite in regime libero professionale senza richiedere per sé alcun compenso, l'utente deve comunque pagare le altre quote stabilite dall'amministrazione nella composizione del prezzo; in mancanza di puntuale definizione è dovuto l'importo equivalente a quello previsto a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. *ticket*).

ART. 19 - OBBLIGHI INFORMATIVI

L'IRCCS Burlo Garofolo garantisce tramite il CUP idonea informazione all'utenza sull'ALPI, in particolare in merito a:

- elenco nominativo dei dirigenti, distinti per specialità, che svolgono l'attività libero-professionale intramuraria, periodicamente aggiornato;
- sedi e orari di attività;
- prestazioni e relativi prezzi;
- modalità di prenotazione, criteri di accesso, modalità di pagamento;
- tempi di attesa.

L'IRCCS Burlo Garofolo garantisce inoltre idonea informazione ai professionisti che esercitano ALPI; in particolare, il CUP inoltra mensilmente a ogni professionista un dettagliato resoconto delle prestazioni effettuate nel mese precedente, con l'indicazione della composizione del prezzo e dell'attribuzione dei proventi secondo il presente Regolamento.

ART. 20 - REGIME FISCALE – CONTRIBUTIONI

Conformemente alle disposizioni fiscali vigenti, i compensi per l'attività libero-professionale intramuraria del personale dirigente dipendente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

I compensi percepiti per l'eventuale attività libero-professionale intramuraria esercitata presso gli studi professionali privati, a seguito di eventuale autorizzazione eventualmente concessa a norma di legge e di regolamento, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella misura prevista per legge.

I compensi del personale di supporto sono assoggettati a tutte le contribuzioni previste per i compensi da rapporto di lavoro dipendente.

ART. 21 - COPERTURA ASSICURATIVA

Nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, l'IRCCS Burlo Garofolo garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile, senza diritto di rivalsa - salvo i casi di dolo o colpa grave - a tutto personale che svolge l'ALPI nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 22 - DISPOSIZIONI CONTABILI

E' garantita la redazione di un periodico rendiconto extracontabile della libera professione che riporti in dettagli costi e ricavi. Nell'ambito dei costi dovranno essere ricomprese tutte le voci che permettano una corretta valutazione economica dell'ALPI da parte della Direzione Strategica.

La gestione della libera professione è vincolata al necessario rispetto del pareggio di bilancio. In caso di disavanzo la Direzione Strategica adotta qualsiasi provvedimento ritenga necessario per il conseguimento del riequilibrio.

TITOLO II – PERSONALE DI SUPPORTO E FONDO DI PEREQUAZIONE

ART. 23 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIRETTO

E' attività di supporto diretto l'attività infermieristica, tecnico sanitaria e di riabilitazione, direttamente connessa alla prestazione libero-professionale.

Il personale infermieristico, tecnico sanitario e della riabilitazione partecipa, fuori dall'orario di lavoro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo, all'erogazione delle prestazioni libero-professionali, esercitando funzioni attive di supporto al professionista o all'équipe.

Il numero e la qualifica del personale del comparto che svolge attività di supporto diretto all'attività libero-professionale è, di norma, equivalente alla composizione dell'équipe dell'attività istituzionale.

L'attività di supporto diretto può essere prestata per le seguenti tipologie di libera-professione:

- A) Attività libero-professionale ambulatoriale svolta individualmente per l'erogazione di visite;
visite con prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali e/o di laboratorio;
- B) Attività libero-professionale ambulatoriale in équipe, per l'effettuazione di prestazioni sanitarie, nonché per l'esecuzione di esami di diagnostica strumentale o di laboratorio;
- C) Attività libero-professionale in regime di ricovero chirurgico, limitatamente alle prestazioni di sala operatoria.

La partecipazione all'attività di supporto diretto è volontaria.

Per far parte del personale di supporto diretto, il dipendente interessato deve manifestare la propria disponibilità, vistata dal proprio responsabile. L'autorizzazione è concessa fino a revoca dal Dirigente delle Professioni Sanitarie.

La disponibilità a prestare attività di supporto diretto all'attività libero-professionale comporta anche la disponibilità a effettuare eventuali prestazioni aggiuntive su richiesta dell'IRCCS Burlo Garofolo medesimo; nel caso in cui il dipendente non si renda disponibile a effettuare tale attività aggiuntiva, non può svolgere attività di supporto diretto all'attività libero-professionale.

Il personale di supporto diretto è individuato dal singolo professionista o dal responsabile dell'équipe, tra coloro che si sono dichiarati disponibili, dando priorità agli operatori presenti all'interno della struttura operativa interessata.

L'elenco del personale disponibile è tenuto e aggiornato dal Dirigente delle Professioni sanitarie che lo comunica periodicamente alla Direzione Sanitaria.

Non possono prestare attività di supporto diretto coloro che beneficiano di istituti normativi o contrattuali che comportano la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di lavoro o comunque limitazioni, anche parziali, alle mansioni o alle normali modalità di esercizio dell'attività.

L'attività di supporto diretto, inoltre, non può essere prestata in occasione di:

- effettuazione di turni di pronta disponibilità;
- assenze dal servizio per malattia, ferie, congedi parentali, congedi collegati al recupero

biologico, permessi retribuiti compresi i permessi sindacali (che interessino l'intero arco della giornata), aspettative non retribuite, sciopero a giornata intera;

- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari e disciplinari.

L'esercizio dell'attività di supporto diretto dell'attività libero-professionale intramuraria deve essere evidenziato mediante timbratura qualificata.

ART. 24 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO INDIRECTO

E' attività di supporto indiretto quella volta ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, che non è direttamente connessa alla prestazione erogata dai dirigenti sanitari interessati. Rientra tra il personale di cui al presente articolo il personale dei ruoli sanitario, tecnico e amministrativo che collabora per assicurare l'esercizio della attività libero professionale.

Una percentuale, calcolata nella composizione del prezzo delle prestazioni, viene accantonata per costituire i fondi delle rispettive categorie: comparto e dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa (PTA), per il supporto indiretto, di norma nella misura del 2,5% per il personale del comparto e dell'1% per il personale della dirigenza PTA, salvo specifici accordi sindacali.

La disponibilità è manifestata al proprio superiore gerarchico.

L'esercizio dell'attività di collaborazione indiretta a supporto dell'attività libero-professionale intramuraria deve essere evidenziato mediante timbratura qualificata.

Ai fini del pagamento dell'orario aggiuntivo, si fa riferimento alle quote previste nei rispettivi accordi sindacali.

Le quote residue del fondo costituito dalle quote per il supporto indiretto, a consuntivo, vanno ad alimentare il fondo di produttività collettiva e di risultato delle rispettive aree (comparto e dirigenza PTA).

Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero-professionale intramuraria, deve essere utilizzato personale dipendente dell'IRCCS Burlo Garofolo, fatte salve le disposizioni normative vigenti.

L'elenco del personale disponibile è tenuto e aggiornato di norma annualmente dal responsabile della gestione amministrativa dell'ALPI sulla base delle comunicazioni ricevute dai responsabili delle articolazioni organizzative interessate.

ART. 25 FONDO DI PEREQUAZIONE

La percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'ALPI, al netto delle quote a favore dell'Istituto è accantonata in specifici fondi, da destinare a fini perequativi come previsto dai rispettivi CCNLL della dirigenza medica e sanitaria .

Le modalità di ripartizione di tali fondi di perequazione vengono stabilite secondo le dovute relazioni con le rispettive organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria.

Il personale destinatario dei fondi di perequazione è il personale dirigente medico e sanitario a rapporto esclusivo che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione.

Non sono compresi tra il personale di cui al precedente comma i dirigenti che volontariamente scelgono di non esercitare l'attività libero professionale.

Nel caso in cui il dirigente appartenente alle suddette categorie sia autorizzato allo svolgimento dell'attività libero professionale in disciplina diversa rispetto a quella di appartenenza, non può più beneficiare del fondo di perequazione. Allo stesso modo non beneficia del fondo di perequazione il dirigente che dovesse svolgere prestazioni aggiuntive in regime ALPI a favore dell'Istituto.

I dirigenti medici a rapporto non esclusivo non hanno diritto ad alcuna quota di perequazione. Non si da luogo ad alcuna differenziazione della quota spettante in rapporto alla posizione nell'organizzazione dell'Istituto, pertanto la quota sarà unica per tutti i dirigenti, siano essi Responsabili di Strutture Complesse o Semplici, o ricoprano incarichi professionali.

Ai fini del calcolo della quota spettante, si tiene conto della presenza in servizio del dirigente nell'esercizio di riferimento, così come avviene per la retribuzione di risultato.

Le quote sono distribuite agli aventi diritto a titolo di incentivo, generando un debito orario nella misura contrattualmente stabilita.

In ogni caso, dalla ripartizione dei fondi non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che svolgono l'attività libero-professionale.

Il fondo è al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Istituto, che andranno pertanto scomputati prima della distribuzione delle quote agli aventi diritto.

TITOLO III - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE

ART. 26 - GENERALITÀ

L'attività libero-professionale ambulatoriale è caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell'utente, del professionista o dell'équipe che dovrà erogare la prestazione richiesta. L'attività libero-professionale ambulatoriale può essere svolta.

- individualmente, per l'effettuazione di prima visita o visita di controllo senza o con prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali;
- in équipe, per l'effettuazione di prestazioni sanitarie/esecuzione di esami di diagnostica strumentale o di laboratorio.

I prezzi, relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono riferiti alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni, e devono essere remunerativi di tutti i costi sostenuti dall'Istituto.

Essi sono composti dalle seguenti voci:

- quota di spettanza del professionista o dell'équipe;
- quota di spettanza del personale di supporto diretto;
- quota fissa di spettanza dell'Istituto, a copertura dei costi;
- quota imposte previste per legge (es.: 8,5% IRAP o analoghi);
- quota fissa per il fondo di perequazione;
- quota fissa per i fondi per il supporto indiretto;
- quota pari al 5% stabilita dall'art. 1 comma 4 lettera c) L. 120/2007 sulla voce A).

ART. 27 - TABELLA PREZZI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

I prezzi sono costruiti come da seguente tabella, che costituisce il modello attributivo delle quote:

Destinatari	Visite e altre prestazioni senza personale di supporto diretto	Visite e altre prestazioni con personale di supporto diretto
A Quota medico	Quota medico	Quota medico
B Quota supporto diretto	0	quota personale del comparto
C Istituto	costi definiti per ogni prestazione	costi definiti per ogni prestazione
D IRAP	8,5 % su A,E,F	8,5% su A,B,E,F
E Fondo perequazione	5% su A	5% su A
F Personale supporto indiretto: Comparto 2,5% dirigenza PTA 1%	3,5% su A	3,5% su A
G Quota L.120/07	5% su A	5% su A
Prezzo per l'utente	A+C+D+E+F+G	A+B+C+D+E+F+G

TITOLO IV - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO, DAY HOSPITAL E DAY SURGERY

ART. 28 GENERALITÀ

Per il ricovero in regime libero professionale è necessaria l'esplicita espressione da parte del paziente della sua volontà di affidarsi alle cure di uno o più professionisti di sua fiducia, nominativamente prescelti tra quanti operano presso l'Istituto e sono autorizzati a esercitare l'ALPI. Gli onorari professionali e l'elenco delle prestazioni erogabili sono proposti dall'équipe.

La prenotazione del ricovero deve essere effettuata nel registro dei ricoveri precisando che si tratta di "Ricovero in Libera Professione" e rispettando i criteri di priorità validi per tutti i ricoveri.

Il paziente ricoverato in regime di attività libero professionale ha diritto a usufruire, alla stregua di ogni altro degente, di tutte le prestazioni e di tutti i servizi ospedalieri forniti agli altri ricoverati, ivi compresi gli accertamenti diagnostici (clinici e strumentali), i trattamenti terapeutici, le consulenze specialistiche, sia ordinarie che urgenti. Il dirigente medico liberamente scelto dall'utente è tenuto a

prestare di persona, almeno due volte al giorno e, comunque, in misura non inferiore a quella prevista per l'attività istituzionale, le funzioni assistenziali di diagnosi e cura nei confronti del proprio assistito. Nel caso di libera professione svolta in équipe, tali funzioni assistenziali possono essere svolte, con la medesima frequenza, da un medico dell'équipe stessa. È ammesso che l'utente, nel corso del ricovero ordinario, in regime istituzionale, possa scegliere il regime libero professionale. In tale caso:

- a) *per ricoveri che danno origine a "DRG medici"*: l'onere a carico dell'utente sarà in proporzione della durata della degenza complessiva;
- b) *per ricoveri che danno origine a "DRG chirurgici"*: nel caso di intervento eseguito in regime istituzionale, l'onere a carico dell'utente sarà in proporzione alla durata della degenza del corrispondente "DRG medico"; nel caso di intervento eseguito in regime di libera professione, l'onere a carico dell'utente sarà in proporzione alla durata della degenza complessiva del "DRG chirurgico".

Dalla richiesta scritta di assistenza in regime di libera professione deve risultare la presa di conoscenza da parte dell'utente delle condizioni normative del ricovero e degli oneri conseguenti.

Per i ricoveri di tipo chirurgico: per l'utilizzo delle sale operatorie, sono previste di norma fasce orarie o giornate di esercizio distinte da quelle in cui si svolge l'attività istituzionale, in modo tale da non interferire con le stesse e ferme restando le priorità per le prestazioni urgenti indifferibili. La programmazione delle sale operatorie per l'esercizio dell'attività intramuraria deve essere sempre preventivamente sottoposta alla Direzione Sanitaria per la necessaria convalida, con l'indicazione della tipologia di intervento. Parimenti, ogni modifica rispetto alle modalità programmate di utilizzo delle sale operatorie deve essere autorizzata dalla Direzione Sanitaria. L'attività chirurgica in regime libero-professionale deve essere espletata in sedute operatorie aggiuntive dedicate; in casi eccezionali, ma sempre previa autorizzazione del Direttore Sanitario, può essere espletata in un tempo operatorio aggiuntivo rispetto alla programmazione ordinaria.

L'esercizio dell'attività libero-professionale di sala operatoria è rilevato attraverso il registro operatorio e mediante timbratura qualificata;

Per i ricoveri di tipo medico, il dirigente e/o l'équipe di libera professione svolgono l'attività in orario di lavoro, con obbligo del recupero del debito orario, nella misura prevista dai rispettivi CCNL. Il debito orario deve essere reso entro i tre mesi successivi all'esecuzione della prestazione.

ART. 29 MODALITÀ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE DEL RICOVERO

È previsto il ricovero in reparto di degenza con sola scelta del medico e/o dell'équipe.

Il ricovero può essere disposto su specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale risulti che l'utente o chi per esso è a conoscenza delle condizioni normative e dell'onere finanziario che dovrà sostenere. Nella richiesta deve essere contenuto l'impegno a versare quanto dovuto secondo le procedure vigenti.

Le prestazioni non ricomprese nei DRG, o ivi previste ma non sufficientemente remunerative per l'Istituto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, le quali siano state erogate – sempre previa autorizzazione della Direzione Sanitaria - devono essere pagate dall'utente.

Qualora nel corso della degenza insorgano situazioni tali da incidere sul costo a carico dell'utente, il medico curante deve informare l'utente o chi per esso delle circostanze che contribuiscono all'incremento dell'onere e dei relativi costi, determinati tramite la Direzione Sanitaria.

Qualora il paziente rinunci volontariamente al ricovero, è dovuto all'Istituto l'importo previsto a titolo di copertura dei costi.

Il paziente ha diritto di ricevere tutte le prestazioni medico-chirurgiche a completamento dell'*iter* diagnostico-terapeutico comprese nel DRG senza alcun onere aggiuntivo.

E' facoltà del paziente chiedere che le consulenze o le prestazioni diagnostico-terapeutiche comunque previste nell'*iter* del ricovero – e quindi erogabili in regime istituzionale e senza oneri aggiuntivi - siano eseguite da un professionista da lui espressamente prescelto. In tal caso, l'utente è tenuto al pagamento della prestazione richiesta; in caso di consulente non dipendente è necessaria l'esplicita autorizzazione della Direzione Sanitaria.

ART. 30 TABELLA PREZZI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

I prezzi dell'attività libero professionale in regime di ricovero sono costituiti dalle seguenti voci:

- ⇒ A L'onorario libero professionale dell'équipe medico-chirurgica prescelta dall'utente, che verrà suddivisa tra il 1° e il 2° operatore, se presente, secondo modalità concordate all'interno dell'équipe medesima;
- ⇒ B l'onorario del medico anestesista;
- ⇒ C quota a favore del personale di supporto diretto, costituito anche dal personale del comparto di sala operatoria per i DRG chirurgici;
- ⇒ D quota a favore del personale di supporto indiretto (anche per dirigenza PTA);
- ⇒ E quota di remunerazione dei costi sostenuti dall'Amministrazione come stabilita in relazione alla specifica tipologia di intervento, ovvero nella misura dal 30% al 50% del DRG;
- ⇒ F sulla voce A e B una quota pari al 5% degli onorari della Dirigenza, per il fondo di perequazione;
- ⇒ G quota pari al 5% stabilita dall'art. 1 comma 4 lettera c) L. 120/2007 sulle voci A e B;
- ⇒ H quota imposte previste per legge ivi comprese IRAP o analoghe.

Ai fini della ripartizione delle quote di spettanza, l'équipe medico-chirurgica è quella risultante dal registro operatorio.

Il professionista può rinunciare, in via eccezionale e nei casi di cui al vigente Codice deontologico della professione medica, a percepire la quota di propria spettanza; in tal caso l'utente è comunque tenuto al pagamento delle restanti quote.

I prezzi sono costruiti secondo la seguente tabella che indica i criteri di composizione dei prezzi:

DESTINATARI		DRG CHIRURGICI	DRG MEDICI
A	Quota medico	I operatore X II operatore Y	X
B	Quota anestesista	Z	
C	Quota supporto diretto (Personale di sala operatoria)	quota del personale del comparto	quota del personale del comparto
D	Quota supporto indiretto 2,5% comparto 1% dirigenza PTA	3,5% su A+B	3,5% su A
E	Istituto	Costi sostenuti in relazione alla specifica tipologia di intervento <i>oppure</i> dal 30% al 50% del DRG	Costi sostenuti in relazione alla specifica tipologia di prestazione <i>oppure</i> dal 30% al 50% del DRG
F	Fondo perequazione	5% su A+B	5% su A
G	Quota L.120/07	5% su A+B	5% su A
H	IRAP	8,5% su A, B, C, D, F	8,5% su A, C, D, F
Prezzo per l'utente		A+B+C+D+E+F+G+H	A+C+D+E+F+G+H

TITOLO V -ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN SPAZI ESTERNI

ART. 31 ATTIVITÀ DI CONSULTO ³

Il consulto rappresenta attività professionale, a carattere occasionale e straordinario, erogata su richiesta del paziente, a domicilio dello stesso (abitazione, struttura sanitaria pubblica, privata convenzionata con SSN o non), motivata dall'urgenza o dalla particolarità della prestazione sanitaria, o dal rapporto fiduciario già esistente tra dirigente e assistito. L'attività di consulto può essere resa dal dirigente a rapporto di lavoro esclusivo, nella disciplina di appartenenza, al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio.

La richiesta di consulto deve essere presentata alla Direzione Sanitaria e deve contenere le generalità e i dati completi dell'utente, il luogo/ la struttura presso la quale deve essere reso il consulto, il giorno e l'orario della prestazione, la tipologia della stessa, l'onorario richiesto. L'onorario non è di norma inferiore a quello previsto per l'attività libero professionale intramuraria. La Direzione Sanitaria rilascia o nega, motivando, l'autorizzazione, sentito il responsabile

³ art.58 comma 5 CCNL 08.06.00

dell'articolazione aziendale di appartenenza del professionista.

Qualora, sussistano ragioni di urgenza, il dirigente deve comunque comunicare al proprio responsabile la richiesta di consulto ricevuta specificando, oltre ai dati sopra descritti, anche le motivazioni per le quali non è stato possibile il rispetto della ordinaria procedura autorizzativa.

In ogni caso, ove il consulto debba essere reso in orario coincidente con l'orario di lavoro e con gli impegni di servizio, il dirigente interessato è tenuto comunque ad acquisire il preventivo assenso del direttore/responsabile dell'articolazione organizzativa di appartenenza.

Effettuato il consulto, il dirigente deve attestare l'attività svolta alla Direzione Sanitaria, che trasmette i seguenti dati al GEF con richiesta di fatturazione all'utente:

- descrizione delle prestazioni effettuate;
- onorario richiesto dal medico;
- nome e cognome dell'utente, indirizzo, telefono, codice fiscale;
- nome e cognome del medico che ha eseguito il consulto

Una copia dell'attestazione deve essere rilasciatoo al richiedente il consulto, a richiesta.

Ai fini della composizione e determinazione del prezzo, si fa riferimento alla seguente tabella:

DESTINATARI		VISITE E ALTRE PRESTAZIONI <i>SENZA PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO</i>
A	Quota medico	Quota medico
B	Istituto	5% su A
C	IRAP	8,5 % su A,D,E
D	Fondo perequazione	5% su A
E	Personale supporto indiretto 2,5% comparto 1% dirigenza PTA	3,5% su A
F	Quota L.120/07	5% su A
	Prezzo per l'utente	A+B+C+D+E+F

ART. 32 ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN ALTRE STRUTTURE SANITARIE DEL SSN O IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN⁴

L'attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata/convenzionata con il SSN, rientra tra le tipologie di attività libero-professionale intramuraria.

L'attività è prestata su richiesta dell'utente, con oneri a proprio carico. Le prestazioni richieste possono essere erogate individualmente o in équipe, in regime ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio), di ricovero ordinario, di *day surgery*, *day hospital*.

L'esercizio dell'attività, a carattere occasionale, di norma è disciplinato da convenzione che indica:

⁴ Art. 55 lettera c) e art. 58 CCNL 08.06.00, art.9 DPCM 27.03.2000

- la tipologia delle prestazioni e i volumi di attività, anche con riferimento alle giornate di accesso e agli orari relativi;
- le modalità di prenotazione delle prestazioni, prevedendo l'impegno da parte della struttura richiedente le prestazioni a inviare preventivamente all'Istituto l'elenco delle prestazioni prenotate (tipologia e numero) nelle giornate e orari stabiliti per l'accesso del dirigente
- le modalità di riscossione e di attribuzione dei corrispettivi all'Istituto.

I criteri di riferimento sono quelli di cui al successivo articolo 33.

TITOLO VI - ALTRE ATTIVITA' A PAGAMENTO

ART. 33 - ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL'AZIENDA⁵

L'IRCCS può stipulare con soggetti terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) accordi per la fornitura, a pagamento, di prestazioni singole o pacchetti di prestazioni.

Le prestazioni possono essere ambulatoriali (comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio), di ricovero, di *day surgery e day hospital* possono essere erogate sia all'interno e sia all'esterno delle strutture aziendali.

L'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'IRCCS e svolta dai dirigenti al di fuori dell'orario di lavoro può, a richiesta del dirigente stesso, essere considerata attività libero-professionale intramuraria, sottoposta alla relativa disciplina, ovvero essere considerata come obiettivo prestazionale, incentivato con le specifiche risorse introitate.

I prezzi delle prestazioni sono fissati dall'Istituto, tenendo conto dei costi di produzione, della quota da attribuire ai dirigenti che le erogano, della quota da attribuire all'eventuale personale di supporto, della quota del fondo di perequazione, delle ulteriori quote previste per legge (*legge 120/2007*) e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Nell'ipotesi in cui l'attività sia considerata come obiettivo prestazionale incentivato, il riconoscimento economico della stessa avviene anche in applicazione dei vigenti CCNNLL.

Le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale resa per conto dell'Istituto a favore di terzi paganti prevedono l'adesione volontaria e il rispetto dei principi di fungibilità e della rotazione del personale che eroga le prestazioni.

Al personale che svolge l'attività all'esterno delle strutture dell'Istituto può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio secondo le regole interne vigenti.

I prezzi di norma vengono costruiti secondo la seguente Tabella che costituisce il modello attributivo delle quote:

A	Prezzo da convenzione	X Di norma: remunerazione oraria del personale prevista da CCNL al lordo di tutti gli oneri (es.: IRAP) Per dirigenza di norma € 60,00/ora lorde salvo ev. modifiche per Regione FVG, oppure prezzo diverso per fuori Regione FVG.
B	Quota Istituto	5% su A
C	Dirigenti medici	84% su A
D	Personale supporto indiretto 2,5% comparto 1% dirigenza PTA	3,5% su C

⁵ Art. 55 lettera d) CCNL 08.06.00

E	Fondo perequazione	5% su C
F	Quota L.120/07	5% su C
G	IRAP	8,5% su C,D,E

ART. 34 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE RESA PER CONTO DELL'INAIL⁶

L'attività di certificazione medico-legale resa dall'IRCCS per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. 1224/1965, rientra nell'attività aziendale a pagamento a favore di terzi.

L'attività, per sua natura non separabile dalle altre attività istituzionalmente rese dai Servizi interessati, è svolta nel normale orario di lavoro. Il tempo impiegato per l'attività di certificazione, salvo diverse determinazioni d'intesa tra il responsabile ALPI e le équipe interessate, è stabilito in dieci (10) minuti, costituisce debito orario da recuperare per coloro che percepiscono i relativi compensi, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

L'attività di certificazione per conto dell'INAIL, se svolta da dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo, è da considerarsi quale attività istituzionale, resa nell'ambito dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio. A detti dirigenti, pertanto, non compete alcun compenso e le somme erogate dall'INAIL vengono per intero trattenute dall'IRCCS.

I prezzi salvo modifiche normative, ove ricorresse il caso, sono costruiti secondo la Tabella di cui al precedente articolo.

ART. 35 ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHIESTA DALL'IRCCS BURLO GAROFOLO AI PROPRI DIRIGENTI (“PRESTAZIONI AGGIUNTIVE”)⁷

Tra le tipologie di attività libero-professionale intramuraria sono comprese le prestazioni aggiuntive richieste dall'IRCCS Burlo Garofolo ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, a integrazione delle attività istituzionali, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di organico e impossibilità, anche temporanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge.

Condizione per l'attivazione di tale forma di attività libero-professionale è la preventiva definizione, con le équipes interessate, dei volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate e i relativi tempi di attesa. Tali volumi devono comprendere anche le prestazioni connesse alla retribuzione di risultato.

I provvedimenti con i quali l'IRCCS dispone l'acquisizione dell'attività aggiuntiva - previa autorizzazione regionale, ove necessaria - devono indicare:

- la tipologia e la quantità di prestazioni richieste;
- il corrispettivo;
- i criteri di riparto;
- le modalità di espletamento dell'attività.

Di norma è stipulato un apposito accordo tra la Direzione Strategica e l'équipe interessata.

Le prestazioni sono remunerate secondo il tempo dedicato, con le tariffe previste dai Contatti collettivi nazionali di lavoro vigenti e da eventuali indicazioni regionali.

⁶ Art. 58 comma 4 del CCNL 08.06.00

⁷ (art. 55 comma 2) CCNL 08.06.00 con riferimento all'art. 55 comma 1 lettera d) dello stesso CCNL

ART. 36 - SPERIMENTAZIONI/TRIALS CLINICI

Le sperimentazioni e i *trials* clinici possono essere assimilati all'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'IRCCS, anche per quanto concerne il recupero del debito orario. La materia, in tal caso, è oggetto di specifica separata regolamentazione.

TITOLO VII - ATTIVITA' DIVERSE DALL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

ART. 37 CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO (CTU) CONSULENZE TECNICHE DI PARTE (C.T.P.)

Tale attività, richiesta da soggetti terzi pubblici o privati, fuori orario di lavoro e di servizio, è soggetta a preventiva autorizzazione ex art. 53 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*). Il pagamento deve essere effettuato all'Istituto, su fattura emessa da quest'ultimo. Al compenso verrà effettuata esclusivamente la trattenuta del 5% in favore dell'Istituto per il ristoro dei costi.

ART. 38 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER I DIRIGENTI DEL RUOLO PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO⁸

Le disposizioni che seguono disciplinano le modalità di esercizio dell'attività di consulenza esercitata in ambito extra istituzionale, contrattualmente prevista per i dirigenti dei ruoli professionale tecnico e amministrativo, non rientrante propriamente nell'ALPI.

L'attività di consulenza di cui al presente articolo comporta lo svolgimento di attività a favore di soggetti terzi richiedenti, connesse al profilo professionale del dirigente interessato.

L'attività deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio e viene autorizzata previa acquisizione del parere favorevole del direttore del superiore gerarchico, che attesta la compatibilità dell'attività con le primarie esigenze di servizio.

In casi particolari, l'IRCCS Burlo Garofolo può autorizzare il dirigente a espletare l'attività di consulenza nell'ambito dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio; in tali casi, al dirigente non compete alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Per tale tipologia di attività è dovuta al dirigente avente diritto la quota pari al 95% del compenso pattuito.

ART. 39 - ALTRE ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELL'ALPI⁹

Non rientrano fra le attività libero-professionali disciplinate dal presente regolamento, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti e indennità, le seguenti:

- a) la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) le collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;

⁸ Art.62 CCNL 08.06.00 PTA

⁹ Art.60 CCNL 08.06.00

- c) la partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990);
- d) le relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) la partecipazione ai comitati scientifici;
- f) le partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) l'attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'IRCCS Burlo Garofolo della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi di cui sopra ancorché a carattere non gratuito, possono essere svolti previa autorizzazione da parte dell'IRCCS Burlo Garofolo – ex articolo 53 D.lgs. 165/01. Nessun compenso è dovuto per le attività di cui sopra qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprendività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

TITOLO VIII - PROCEDURE RESPONSABILITÀ E INDICATORI

ART. 40 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE, RESPONSABILITÀ E INDICATORI

Per quanto concerne le concrete modalità attuative del presente Regolamento, l'individuazione delle responsabilità e degli indicatori in merito al corretto esercizio dell'ALPI si fa espresso rinvio alla **PRO_AFFGEN_0018** nella revisione vigente.

TITOLO IX - SANZIONI E COMMISSIONE PARITETICA DI PROMOZIONE E VERIFICA

ART. 41 - SANZIONI

Eventuali irregolarità da chiunque rilevate sono tempestivamente segnalate alla Direzione Sanitaria. Il Direttore Sanitario o suo delegato avvia l'istruttoria e le conseguenti contestazioni sono effettuate nel rispetto delle vigenti norme e contratti di lavoro.

Fatte salve le norme sulla responsabilità penale, civile, contabile e disciplinare, in caso di violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'ALPI, in particolare quelle di cui al presente regolamento, sono applicabili, a seconda della gravità delle violazioni, le seguenti specifiche sanzioni:

- trattenuta parziale o totale dei compensi ALPI spettanti;
- sospensione dell'esercizio dell'ALPI per un periodo rapportato alla gravità dell'infrazione, di durata non inferiore a giorni 15 e non superiore ad un anno;
- revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero-professionale nei casi di particolare gravità o di reiterazione dei comportamenti già contestati e sanzionati. In questo caso il Dirigente non potrà presentare una nuova richiesta di autorizzazione per esercitare l'attività libero-professionale prima che sia decorso un anno dal provvedimento di revoca.

Ove le infrazioni commesse siano tali da influire sul rapporto di lavoro in essere tra le parti, in quanto costituenti anche inadempimenti agli obblighi derivanti da tale rapporto, alla irrogazione

delle sanzioni si potranno aggiungere le iniziative previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza in materia di valutazione dei dirigenti nonché, nei casi di massima gravità, anche la possibilità di esercitare il recesso per giusta causa.

In ogni caso, ferme restando le eventuali ulteriori iniziative, qualora l'attività libero-professionale risulti prestata, senza autorizzazione, durante l'orario di lavoro, i relativi compensi sono trattenuti interamente dall'IRCCS Burlo Garofolo.

ART. 42 - COMMISSIONE PARITETICA DI PROMOZIONE E VERIFICA

L'organismo di promozione e verifica dell'ALPI previsto dal DPCM 27.03.2000 è denominato Commissione paritetica di promozione e verifica. Essa è costituita in forma paritetica fra rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza sanitaria (medica e sanitaria) e del comparto nonché rappresentanti dell'Istituto, ed è nominata dal Direttore Generale.

La Commissione verifica le iniziative utili alla promozione e al buon andamento dell'ALPI, verifica le condizioni di accessibilità allo svolgimento dell'ALPI da parte dei professionisti che ne facciano richiesta e fornisce supporto alla Direzione Strategica, ove richiesto, in merito all'ALPI. Come previsto dal DPCM 27.03.2000 (art. 5 comma 6) la Commissione può formulare, inoltre, proposte al Collegio di Direzione in ordine alla programmazione, gestione e verifica, dell'attività libero-professionale intramuraria.

La Commissione è costituita da un presidente (il dirigente responsabile ALPI) e tre rappresentanti dell'IRCCS Burlo Garofolo di cui il Direttore Sanitario o suo sostituto e da quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (tre indicati dalle OOSS della Dirigenza e uno indicato dalle OOSS del Comparto). Alla Commissione possono partecipare con funzione consultiva esperti secondo quanto ritenuto necessario.

La Commissione può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento, si riunisce di norma due volte l'anno ovvero quando almeno tre componenti lo richiedano al Presidente specificando l'ordine del giorno e, comunque, ogniqualvolta il Direttore Sanitario o il Presidente ne ravvisi la necessità. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e il loro incarico è rinnovabile.

6 PRIVACY

Le attività di cui al presente Regolamento sono svolte nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei dati personali.

7 ENTRATA IN VIGORE E TRASPARENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua formalizzazione, con registrazione nel sistema informatico e assegnazione di un numero di Protocollo Generale.

Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente ex D.lgs n. 33/2013 (art. 12 commi 1 e 2). E' reperibile al seguente percorso: Disposizioni generali - Atti generali - Documentazione - Regolamenti Aziendali.

8 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'attività di cui al presente Regolamento è stata valutata nel registro dei rischi allegato al Piano vigente della prevenzione della corruzione.

9 GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI ARCHIVIAZIONE E ACCESSIBILITA'

Il presente Regolamento dopo la sua approvazione è registrato nel sistema informatico di Protocollo Generale dell'Istituto, archiviato e conservato agli atti e pubblicato come da punto 7.

10 DOCUMENTI ALLEGATI

Nessun documento allegato al presente regolamento.

11 DOCUMENTI COLLEGATI - MODALITA' DI APPLICAZIONE

Piano Alpi nella revisione vigente

PRO_AFFGEN_0018 nella revisione vigente.

12 DOCUMENTI ABROGATI

E' abrogato il Regolamento approvato con decreto del DG n. 8 /2015

13 STORIA DEL DOCUMENTO

Di seguito è riportata la storia del documento con le modifiche apportate e lo stato di revisione corrispondente:

DESCRIZIONE	DATA:
REV 00 prima emissione decreto Commissario Straordinario n. 589	26/06/1997
REV 01: Decreto del Commissario Straordinario n. 316	04/08/2004
REV 02: Decreto n.70	01/08/2014
REV 03: Decreto n. 8	30/01/2015
REV 04. Decreto n.73	07/06/2018
REV 04. Decreto n.143	20/12/2018